

**REGOLAMENTO  
PER LA  
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO  
DEI DATI SENSIBILI**

ai sensi della legge 14.5.99 n.135

allegato alla deliberazione consiliare n.11 del 29.03.2000

**ART. 1**  
**(Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione, nell'ambito del comune di San Giorgio di Mantova, delle disposizioni definite dall'art.22, commi 3 e 3-bis della legge n.675/96, nonché di quelle del D.Lgs n.135/99.

2. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'amministrazione o a essa rese, riguardante persone fisiche o giuridiche secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

**ART. 2**

***(Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del D.Lgs. n. 135/99)***

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel D.Lgs n. 135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art.22, commi 3 e 3-bis della legge n.675/96, l'amministrazione:

a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;

b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo.

c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.

2. L'amministrazione comunica al garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

3. Le modalità di comunicazione al garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla giunta nelle disposizioni organizzative di cui all'art.4.

**ART. 3**

***(Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante)***

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante, in assenza della definizione e delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.

2. Con propria deliberazione, la Giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal garante e definisce le relative operazioni eseguibili.

3. La Giunta potrà identificare tra i dati sensibili di cui al comma precedente solo quelli ricompresi in una delle seguenti categorie:

- a) dati contenuti in registrazioni e certificazioni di una Pubblica Amministrazione autorizzate da legge;
- b) dati contenuti in referti di indagini, ispezioni ecc. condotti da organi della Pubblica amministrazione;
- c) dati contenuti in informative, relazioni ecc. provenienti dalla Pubblica amministrazione;
- d) dati comunicati dagli interessati;

4. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D.Lgs n. 135/99 e per le operazioni su di esse eseguibili viene effettuato annualmente dalla giunta, con proprio provvedimento.

5. Ai contenuti della deliberazione di cui ai commi precedenti è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.

6. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.

7. Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 ai soggetti che conferiscono dati al comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

#### **ART.4**

*(Disposizioni organizzative attuative correlate all'art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 135/99)*

1. La giunta adotta, secondo quanto previsto dalla legge n.127/97, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1,2,3,4 del D.Lgs n. 135/99. I dati sensibili dovranno essere conservati separatamente da quelli comuni e soggettivi.

2. Fermo restando che le operazioni di trattamento eseguibili sono solo quelle strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, la Giunta dovrà definire le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo in coerenza con i provvedimenti attuativi della legge n.675/96; le stesse dovranno avere particolare riguardo per:

- a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
- b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
- c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili;
- d) la riduzione e concentrazione delle operazioni di trattamento dei dati sensibili.

#### **ART. 5**

*(Verifiche e controlli)*

1. I responsabili dei servizi provvedono, con propri atti, a dare attuazione alle disposizioni

organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile dei trattamenti.

2. I responsabili dei servizi presentano alla giunta rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal D.Lgs n. 135/99 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti all'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art.4, comma 1.

## **ART. 6**

### ***(Disposizioni finali e transitorie)***

1. Le disposizioni organizzative di cui al precedente art.4 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.